

ALLEGATO 3

Specifiche tecniche dell'elenco delle quote riferite a crediti di importo superiore a duemila euro interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 602/1973, con attività conclusasi nel bimestre antecedente alla relativa formazione.

NOME CAMPO	TIPO	LUNGHEZZA	FORMATO
Codice identificativo dell'agente della riscossione	N	3	
Codice identificativo dell'ente impositore (ENTE-TIPO UFFICIO-CODICE UFFICIO)	AN	12	EEEEETCCCCC
Estremi identificativi del ruolo (ANNO-NUMERO)	N	10	AAAANNNNNN
Specie del ruolo	AN	1	
Identificativo del contribuente	AN	16	
Identificativo della cartella	AN	20	
Progressivo tributo in cartella	N	3	
Codice del tributo	AN	4	
Anno d'imposta del tributo	N	4	
Tipologia del tributo (campo facoltativo, se valorizzato vale I=Imposta, T=Interessi, S=Sanzioni, A=Altro)	AN	1	
Carico iscritto a ruolo del tributo	N	17	9(15)V99
Carico residuo del tributo	N	17	9(15)V99
Data conclusione attività	N	10	AAAAMMGG

15A04675

DECRETO 16 giugno 2015.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 3 aprile 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 3 aprile 2015, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) Fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7Y + 0,90%;
- b) Fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10Y + 1,50%;

